## 74 — Strutture temporanee a servizio di attività produttive, turistico/ricettive, commerciali, pubblici esercizi e sportive

Si considerano strutture temporanee quelle strutture assimilabili, per dimensione e funzioni a manufatti edilizi, ma destinate ad un utilizzo circoscritto nel tempo e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ai sensi di Legge e garantirne una facile rimozione.

Le strutture temporanee devono in particolare presentare tutte le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione;
- b) materiali che costituiscono le strutture e le chiusure verticali ed orizzontali del tipo prefabbricato e/o con coperture pressostatiche, così da garantirne un agevole smontaggio;
- c) periodo di montaggio non superiore a gg. 180 continuativi, al quale deve necessariamente seguire un periodo di smontaggio di pari durata.

Le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia in materia.

Nei soli casi di strutture che permangano per un periodo superiore a gg. 90 e, per le fattispecie previste dalla legge regionale vigente per un tempo comunque non superiore a gg. 180, la comunicazione di inizio attività ai sensi della L.R. 65/2014 dovrà essere accompagnata da:

□ dichiarazione di impegno a rimuovere i manufatti temporanei alla scadenza del termine
fissato e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi
□ planimetria di zona in scala 1:1000 o 1:2000
□ rappresentazione grafica del manufatto
□ documentazione fotografica dei luoghi
□ gli atti di assenso necessari, in caso di beni sottoposti a vincoli sovraordinati
□ perizia di stima sull'entità ed il costo degli interventi necessari per lo smontaggio e la
rimessa in pristino dello stato dei luoghi
□ polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa per l'importo della perizia di cui alla precedente
lettera incrementata del 30% a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti cor
la dichiarazione di impegno allo smontaggio

La fideiussione potrà essere svincolata su richiesta dell'interessato, previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi. In caso che la rimozione della struttura non avvenga entro i termini indicati la fideiussione sarà incamerata all'Ente per la esecuzione in danno al soggetto inadempiente.

La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a gg.180 e comunque fino a gg. 365 è ammessa esclusivamente nel caso che esse siano destinate a fini di pubblica utilità, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell'esistenza di un pubblico interesse, laddove consentita dagli strumenti urbanistico edilizi comunali, è soggetta alla formazione del titolo abilitativo richiesto dalla normativa statale e regionale. Tale atto dovrà indicare il termine fissato per la rimozione e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

L'inadempienza all'obbligo di rimozione costituisce illecito edilizio, per conseguenza soggetto alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, per le fattispecie corrispondenti alla realizzazione in assenza del titolo abilitativo richiesto.

(articolo modificato con deliberazione CC n. 118 del 27/10/2015) [da aggiornare con gli estremi del nuovo atto]